ALLEGATO

Prodotto Designazione botanica	Metodo di calibrazione	Calibro minimo	Categoria di calibrazione
Hippeastrum (Amaryllis)	A	20 cm	nulla
Muscari armeniacum (Early Giant)	A, B	6 cm	nulla
Scilla sibirica atrocaerulea (Spring Beauty)	A, B	7 cm	nulla

REGOLAMENTO (CEE) N. 449/69 DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 1969

relativo al rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 159/66/CEE, è opportuno stabilire le condizioni e modalità del rimborso da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori secondo le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento ;

considerando che, per assicurare il rimborso di tali aiuti a identiche condizioni, è opportuno precisare le modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata coperta dall'azione delle organizzazioni di produttori, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento; che tale calcolo deve aver luogo su basi contabili probanti ; che occorre tuttavia tener conto delle difficoltà di disporre in alcuni casi di tali basi adottando a titolo accessorio un metodo forfettario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il rimborso al 50 % da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, degli aiuti concessi dagli Stati membri conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 159/66/CEE, è soggetto alle condizioni fissate nel presente regolamento.

Articolo 2

1. La data di costituzione di un'organizzazione di produttori è quella :

— dell'atto costitutivo, se si tratta di una nuova organizzazione che si prefigge gli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento n. 159/66/CEE, prevede i mezzi necessari per conseguirli e sottopone i produttori associati agli obblighi elencati in detto articolo,

— oppure dell'applicazione della modifica delle sue norme di funzionamento, se si tratta di un'organizzazione esistente che non si prefiggeva gli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento n. 159/66/CEE o che non sottoponeva i produttori associati agli obblighi ivi elencati, sempre che la modifica abbia lo scopo di mettere l'organizzazione in grado di conseguire tali obiettivi o di sottoporre i produttori associati a detti obblighi.

2. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione nel trasmettere la prima domanda di rimborso, un attestato della data di costituzione dell'organizzazione di produttori.

3. La trasmissione di una domanda di rimborso vale come attestato da parte dello Stato membro interessato che, nell'anno per il quale l'aiuto è stato concesso, sono state osservate le condizioni alle quali deve soddisfare l'organizzazione di produttori a norma delle disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 159/66/CEE.

[1] GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

Articolo 3

Ai sensi del presente regolamento sono considerati aderenti ad un'organizzazione di produttori i produttori :

— che ne sono membri alla data in cui l'organizzazione è costituita ai sensi dell'articolo 2 e che sono stati membri dell'organizzazione durante tutto l'anno per il quale è chiesto l'aiuto ;

— che aderiscono a tale organizzazione di produttori dopo la data di costituzione e che sono stati membri dell'organizzazione durante gli ultimi 9 mesi dell'anno per il quale è chiesto l'aiuto.

Articolo 4

Il valore della produzione commercializzata da un'organizzazione di produttori è calcolato per ciascun prodotto moltiplicando :

— la produzione media di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento n. 159/66/CEE, espressa per 100 kg netti e determinata secondo le disposizioni dell'articolo 5, per

— il prezzo medio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 159/66/CEE, calcolato per 100 kg netti, secondo le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 5

Per il calcolo della produzione media di cui all'articolo 4, primo trattino, la produzione commercializzata dai produttori aderenti per ciascuno dei tre anni civili precedenti quello della loro adesione è determinata :

— in base ai documenti commerciali e contabili disponibili aventi valore probante o, in mancanza di tali pezze giustificative,

— moltiplicando la superficie destinata alla produzione del prodotto in questione durante ciascuno dei tre anni suddetti per la resa media per ciascuno degli anni corrispondenti, costatata nella regione di produzione dai servizi competenti degli Stati membri ; il risultato cosí ottenuto è diminuito del 10 % per tener conto dell'autoconsumo e delle transazioni non commerciali del produttore.

Articolo 6

Per il calcolo del prezzo medio di cui all'articolo 4, secondo trattino, il prezzo medio ottenuto dai produttori aderenti per ciascuno dei tre anni civili precedenti quello della loro adesione è determinato :

— in base a documenti commerciali e contabili disponibili aventi valore probante o, in mancanza di tali pezze giustificative,

— calcolando il corso medio praticato, per ciascun prodotto, sul mercato alla produzione più rappresentativo per la zona in questione ; tale corso medio dovrà essere la media dei corsi rappresentativi rilevati durante l'anno di riferimento dalle autorità competenti dello Stato membro su detto mercato e nel calcolo si potrà tenere conto dell'evoluzione stagionale della produzione.

Articolo 7

1. Le domande di rimborso debbono riguardare le spese effettuate durante l'anno civile dagli Stati membri ed essere presentate alla Commissione una volta all'anno anteriormente al 31 dicembre dell'anno successivo.

Tuttavia, le domande di rimborso delle spese sostenute nel 1967 possono essere presentate fino al 31 dicembre 1969.

2. La Commissione prende una decisione in merito a tali domande previa consultazione del Comitato del Fondo.

3. Le misure relative alle indicazioni che devono figurare nelle domande di rimborso degli Stati membri, alla loro formulazione e alle pezze giustificative che lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia [1].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 11 marzo 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.